



cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;

Preso Atto del contenuto dell’art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”;

Considerato che l’ANAC, con delibera n. 441 del 28.09.2022 ha approvato le “Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici” le quali, al punto n. 3, prevedono diversi livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori, servizi e forniture, così come riepilogativamente indicato:

Lavori: per i lavori di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) livello base (L3) per importi inferiori a 1.000.000 di euro;
- b) livello medio (L2) per importi pari o superiori a 1.000.000 di euro e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;
- c) livello alto (L1) per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria;

Servizi e forniture: per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) livello base (SF3) per importi inferiori a 750.000 euro;
- b) livello medio (SF2) per importi pari o superiori a 750.000 euro e inferiori a 5.000.000 di euro;
- c) livello alto (SF1) per importi pari o superiori a 5 milioni di euro;

Considerato che questa Amministrazione, a seguito dell’istruttoria della richiesta n. 491 aggiornata alla data del 22.06.2023, risulta essere “**SA qualificata**” con il livello di qualificazione “**L1**” per il Settore di qualificazione “Lavori” e con il livello di qualificazione “**SF1**” per il Settore di qualificazione “Servizi e Forniture”;

Atteso che in via di applicazione, l’elenco sarà aggiornato trimestralmente per permettere il continuo aggiornamento della platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d’appalto in proprio o per conto di altre stazioni appaltanti, fermo restando la validità biennale dell’eventuale iscrizione intervenuta;

Ritenuto di dover prendere atto che questa Amministrazione, a seguito dell’istruttoria della richiesta n. 491 aggiornata alla data del 22.06.2023, risulta essere “SA qualificata” con il livello di



qualificazione “L1” per il Settore di qualificazione “Lavori” e con il livello di qualificazione “SF1” per il Settore di qualificazione “Servizi e Forniture;

Ritenuto altresì di dover prendere atto che in via di applicazione, l'elenco sarà aggiornato trimestralmente per permettere il continuo aggiornamento della platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d'appalto in proprio o per conto di altre stazioni appaltanti, fermo restando la validità biennale dell'eventuale iscrizione intervenuta;

Visti il D.lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 36/2023 e la Delibera ANAC n. 441 del 28 settembre 2022 avente ad oggetto l'”Approvazione delle Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici”;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. di prendere atto che questa Amministrazione, a seguito dell'istruttoria della richiesta n. 491 aggiornata alla data del 22.06.2023, risulta essere “**SA qualificata**” con il livello di qualificazione “**L1**” per il Settore di qualificazione “Lavori” e con il livello di qualificazione “**SF1**” per il Settore di qualificazione “Servizi e Forniture;
2. di prendere atto che in via di applicazione, l'elenco sarà aggiornato trimestralmente per permettere il continuo aggiornamento della platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d'appalto in proprio o per conto di altre stazioni appaltanti, fermo restando la validità biennale dell'eventuale iscrizione intervenuta;

Il Direttore Generale
Dott. ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna